

4 61

IL TESTO DEL PROGETTO DI LEGGE CHE DOVREBBE MODIFICARE LA SITUAZIONE INDUSTRIALE ITALIANA

Come ottenere i fondi della riconversione

Il disegno di legge sulla riconversione industriale, che torna al Senato dopo esser stato abbondantemente modificato dalla Camera, dovrebbe venir rapidamente approvato nel testo attuale per condurre decisione dei gruppi politici.

Dalla entrata in vigore del provvedimento dipendono infatti tutta una serie di obiettivi a breve e lungo termine, la cui realizzazione rischierebbe di essere ulteriormente procrastinata in seguito all'approvazione di nuovi emendamenti da parte del Senato, che farebbero tornare il disegno di legge all'esame della Camera.

I principali fra questi obiettivi sono:

1) L'iniezione di oltre 4 mila miliardi nelle casse del sistema industriale italiano, attraverso una riforma del sistema degli incentivi che dovrebbe maggiormente garantire la redditività del loro utilizzo; 2) una pre-riforma del sistema delle partecipazioni statali; 3) l'avvio di una programmazione industriale per settori; 4) il rafforzamento di tutte le « garanzie » meridionaliste già in vigore e l'istituzione di nuove (la Gepi, ad esempio, non potrà effettuare nuovi interventi altro che nel Sud); 5) un rafforzato sostegno alla ricerca industriale; 6) l'obbligo della certificazione dei bilanci per le imprese agevolate con più di 10 miliardi di capitale fisso e per quelle a partecipazione statale; 7) l'istituzione di un fondo centrale di garanzia presso il mediocredito Centrale; 8) provvidenze per l'occupazione coinvolta in processi di riconversione e per favorire la mobilità della manodopera; 9) l'aumento di 4500 miliardi di lire dei fondi di dotazione degli enti di gestione a partecipazione statale.

Art. 1. - E' istituito il Cipi, Comitato di ministri per il coordinamento della politica industriale: ne fanno parte i ministri del bilancio, del tesoro, dell'industria, delle partecipazioni statali, del lavoro e degli interventi straordinari nel Mezzogiorno; lo presiede il presidente del consiglio dei ministri o, per sua delega, il ministro del bilancio, che ne è vicepresidente. Il Cipi esercita, in materia di politica industriale, le funzioni attribuite dalla legge al Cipe. Alle sue riunioni assiste il segretario generale della programmazione; possono essere invitati il governatore della Banca d'Italia e il presidente dell'ISTAT. Ha un rapporto di consultazione con le regioni, le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori presenti in seno al Cnel e con le organizzazioni imprenditoriali delle aziende a partecipazione statale.

Le direttive e le deliberazioni del Cipe e del Cipi sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 2. - Il Cipi determina gli indirizzi di politica industriale, i quali devono essere diretti: ■ a favorire la riduzione delle importazioni nette, mediante

lo sviluppo delle esportazioni o la sostituzione delle importazioni con produzione nazionale, in particolare nel settore agricolo-alimentare e nei settori legati all'agricoltura sia per la fornitura dei mezzi tecnici sia per la trasformazione dei prodotti agricoli; ■ a stimolare la trasformazione, l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema industriale italiano, sia per elevare il livello tecnologico, sia per adeguare la struttura dell'offerta alle esigenze poste da una migliore collocazione nei mercati internazionali e dallo sviluppo, all'interno, dei consumi collettivi e sociali, sia per favorire il risanamento ecologico degli impianti e dei processi produttivi; ■ ad attuare una politica organica di approvvigionamento e di nazionale utilizzazione di materie prime minerarie ed energetiche; ■ ad indirizzare le scelte degli imprenditori verso sistemi e settori produttivi a basso tasso di consumo energetico. Gli indirizzi di politica industriale dovranno essere subordinati al vincolo di concentrare nel Mezzogiorno la creazione di occupazione aggiuntiva.

Il Cipi provvede:

A) ad accertare periodicamente, almeno una volta l'anno, sulla base di una relazione del ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, le condizioni dell'industria e dell'occupazione industriale, anche sotto l'aspetto territoriale nonché lo stato di attuazione e le disponibilità finanziarie delle leggi di incentivazione industriale;

B) a fissare contestualmente le direttive per la riorganizzazione e lo sviluppo del sistema industriale nel suo complesso, per la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno e per la difesa dei livelli di occupazione nel Centro-Nord;

C) a stabilire, entro due mesi dal compimento degli accertamenti e dalla determinazione delle direttive anzidette, i settori e le attività il cui sviluppo assume interesse rilevante, ai fini della crescita industriale e per i quali si ritiene necessario uno specifico quadro programmato di interventi, nonché i settori per i quali si rendano necessari processi di ristrutturazione e riconversione in misura tale da comportare rilevanti modifiche nell'attuale assetto per ciò che attiene al numero e alla dimensione degli impianti, alla loro ubicazione sul territorio nazionale, alle loro caratteristiche tecnico-produttive, ai livelli occupazionali;

D) ad indicare i fabbisogni globali di finanziamento, con le relative scadenze e gli impegni da assumere al fine di garantire la operatività delle leggi di incentivazione nonché una allocazione di risorse tra le medesime, coerente con gli indirizzi della politica industriale; a determinare i criteri di priorità, gli indirizzi e le procedure amministrative, in base alle direttive e i programmi di cui alle lettere precedenti, per l'applicazione delle leggi di incentivazione all'industria;

E) a determinare le direttive cui dovrà attenersi l'Imi nella gestione del « Fondo speciale per la ricerca », anche ai fini dell'impostazione di finanziamenti alla quota riservata al Mezzogiorno dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652;

F) a determinare i limiti ed i criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese, anche in rapporto al numero degli occupati e all'ammontare del capitale investito, ai fini della applicazione della presente legge.

Per l'attuazione degli indirizzi di politica industriale sopra indicati il Cipi, su proposta del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, approva un programma annuale di ripartizione del fondo di cui al successivo articolo 3, distinguendo fra le risorse finanziarie destinate ai progetti di riconversione e quelle destinate ai progetti di ristrutturazione; emana direttive concernenti la destinazione settoriale e territoriale di tutti i finanziamenti agevolati comunque previsti a favore delle industrie manifatturiere.

Entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera C) del precedente secondo comma, il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sottopone all'approvazione del Cipi, per ciascuno dei settori e delle attività indicati, programmi finalizzati agli obiettivi previsti dalla presente legge articolati per singoli

comparti e coordinati con i programmi degli altri settori economici. Tali programmi devono contenere direttive in ordine alla localizzazione dei progetti di riconversione in rapporto alle esigenze di settore e coerenti con l'indirizzo generale di priorità dello sviluppo del Mezzogiorno e devono tenere altresì conto della necessità di favorire l'occupazione di manodopera femminile e giovanile nonché delle esigenze di sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, condotte anche in forma cooperativa, in rapporto alla quota di finanziamenti da riservarsi alle stesse.

Il Cipi, inoltre, su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale:

A) Accerta la sussistenza delle cause di intervento di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni.

B) Accerta lo stato di crisi occupazionale determinandone l'ambito territoriale ed i termini di durata.

C) Accerta la sussistenza, ai fini della correzione del trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore.

D) Accerta, anche in relazione alle direttive previste dalla lettera B) del secondo comma del presente articolo:

1) Su proposta della commissione centrale costituita a norma del successivo articolo 23, le esigenze di mobilità interregionale di manodopera e i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo articolo 25.

2) Su proposta della commissione regionale costituita a norma del successivo articolo 19, le esigenze di mobilità regionale della manodopera ed i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo articolo 25.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta:

1) Sulla base degli accertamenti previsti alle lettere A), B) e C) del precedente comma del presente articolo, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti indicandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

2) Sulla base delle esigenze determinate a norme della lettera D) del precedente comma i conseguenti decreti di impegno.

Il Cipi, inoltre, su proposta del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina le direttive per l'attività della Gepi Spa sia per la gestione delle partecipazioni acquisite, sia per i nuovi interventi previsti dal successivo art. 13 nei territori ivi indicati e stabilisce la quota da riservarsi agli interventi nelle regioni a statuto speciale del Mezzogiorno in concorso con enti regionali di promozione industriale.

In sede di prima attuazione il ministro dell'industria presenta la relazione di cui alla lettera A) del secondo comma del presente articolo, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Sulle proposte di deliberazione di cui al presente articolo il Cipi acquisisce i pareri della commissione

interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui al precedente articolo 1, settimo comma, lettera B), che dovranno farli pervenire entro il termine di 30 giorni dalla richiesta. Tutte le deliberazioni di cui al presente articolo sono immediatamente trasmesse al parlamento.

Art. 3. - È costituito presso il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale », con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. L'attività del fondo ha la durata di quattro anni.

« Il fondo » è destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive, anche condotte in forma cooperativa, che realizzino sul territorio nazionale progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati previsti dal quarto comma del precedente articolo 2.

Ai fini della presente legge si intendono:

A) Per progetti di ristrutturazione, i progetti diretti alla riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico degli impianti nell'ambito dell'occupazione aziendale ed eventualmente, ove richiesto da vincoli urbanistici, una loro diversa ubicazione.

B) Per progetti di riconversione sia i progetti volti ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologico diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti sia i progetti diretti a sostituire impianti esistenti nel centro-nord mediante la realizzazione di nuovi impianti di corrispondente entità nei territori di cui all'art. 1 del D.P.R. 30-6-67 numero 1523.

Una quota non inferiore al 40 per cento delle disponibilità del « fondo »; di cui al primo comma del presente articolo, è riservata annualmente ai territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. La parte di tale quota riservata, eventualmente non utilizzata, è destinata alla concessione dei contributi di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Nel rispetto della quota di cui al comma precedente, le agevolazioni finanziarie per i progetti di riconversione di cui alla lettera B) del precedente terzo comma sono destinate nella misura del 65 per cento ai territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e nella misura del 35 per cento nelle restanti aree territoriali. Le predette percentuali potranno essere modificate dal Cipi su conforme parere della commissione parlamentare di cui al successivo articolo 12.

Le agevolazioni finanziarie previste dalle lettere A), B) e C) del primo comma del successivo articolo 4 non possono complessivamente superare le seguenti percentuali del costo globale preventivo del progetto: 70 per cento per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, 50 per cento per i progetti di ristrutturazione e 40 per cento per i progetti di riconversione per le iniziative localizzate nel rimanente territorio nazionale.

Per le iniziative rientranti nei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2, localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, le agevolazioni finanziarie della presente legge sono cumulabili a valere sulle disponibilità del fondo di cui al precedente 1° comma, con il contributo di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, nei limiti del 70 per cento del costo globale preventivo del progetto.

Per i progetti di riconversione localizzati nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, ai fini dell'applicazione del precedente comma non si applica il limite relativo agli investimenti fissi previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1976, n. 902.

Le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere concesse anche per la quota di progetti destinati alla creazione, all'ampliamento o alla ristrutturazione di laboratori e centri di ricerca connessi con lo sviluppo delle attività produttive delle imprese, nonché a centri di ricerca costituiti tra medie e piccole imprese.

Le imprese il cui capitale investito sia pari o superiore a 50 miliardi, per accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge, fermo restando ogni altro adempimento previsto, sono tenute a comunicare al Cipi i programmi complessivi delle proprie attività imprenditoriali, indicando in particolare l'oggetto delle iniziative, i progetti di ristrutturazione e riconversione, il periodo di tempo di attuazione dei progetti stessi, il relativo piano di finanziamento e l'entità finanziaria complessiva, la manodopera per la quale sono richieste agevolazioni alla mobilità con la indicazioni delle categorie e delle qualifiche nonché delle quote di occupazione femminile e giovanile, i processi di decentramento produttivo che prevedono di attuare le previsioni di integrazione nell'ambito aziendale delle attività decentrate, i livelli complessivi di occupazione finale, la prevista localizzazione delle iniziative contenute nei progetti e gli eventuali fabbisogni infrastrutturali. Tali programmi devono altresì essere comunicati alla commissione parlamentare di cui al successivo articolo 12. Tali imprese non possono accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge se il programma complessivo di ciascuna di esse non sia conforme ai programmi finalizzati di cui al quarto comma dell'articolo 2 e non preveda progetti pari almeno al 40 per cento del costo globale preventivo da realizzare nei territori di cui all'articolo 1 D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, ai progetti di nuovi impianti compresi negli anzidetti programmi complessivi e localizzati nei territori di cui all'articolo 1 D.P.R. 30 giugno 1967 che non rientrino tra quelli previsti dalla lettera B del precedente terzo comma. Si applicano, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al primo comma i meccanismi di agevolazione di cui all'articolo 10 della legge numero 133 del 1976 e all'articolo 12 del D.P.R. 902 del 1976.

Le imprese di cui al precedente comma che realizzino progetti di riconversione comportanti livelli occupazionali superiori a quelli preesistenti sono ammesse a fruire delle agevolazioni di cui al successivo articolo 4 a condizione che sia prevista la localizzazione degli impianti nei territori di cui al-

l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Ai fini di quanto previsto dai commi precedenti sono considerate congiuntamente anche imprese giuridicamente distinte ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo che configurino la appartenenza ad uno stesso gruppo.

Il limite dimensionale relativo al capitale investito di cui al precedente decimo comma è aggiornato al 30 aprile di ogni anno con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i ministri del tesoro e per gli interventi straordinari del Mezzogiorno, utilizzando il deflatore degli investimenti lordi, riportato nella relazione generale sulla situazione economica del paese.

Il « fondo » è alimentato da versamenti operati a carico del bilancio dello Stato per apporti all'uopo autorizzati.

Art. 4. - Con le disponibilità del « fondo », nel quadro dei programmi definiti a norma dei precedenti articoli 1, 2 e 3, possono essere concesse alle iniziative industriali le seguenti agevolazioni finanziarie:

A) mutui agevolati;

B) contributi sugli interessi per finanziamenti deliberati dagli istituti di credito a medio termine;

C) contributi pluriennali alle imprese sull'emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili. Il contributo, nel caso di obbligazioni convertibili, indipendentemente dalla loro durata, decade al momento della conversione;

D) contributi a consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, di cui all'articolo 17 della presente legge;

E) contributi alle imprese che attuino programmi di investimento di cui alla presente legge e che mantengano la manodopera femminile ai livelli preesistenti in corrispondenza con gli oneri che gravano sulle stesse per i versamenti alla cassa assegni familiari per la manodopera femminile occupata e comunque in misura non inferiore al 60 per cento del relativo ammontare. La misura dei contributi, per un periodo non superiore a quattro anni, è stabilita dal Cipi nel contesto dell'approvazione dei programmi di settore e in modo da mantenere la differenziazione proporzionale a favore delle aziende collocate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, al « fondo » fanno carico gli oneri conseguiti alla riqualificazione del personale, in relazione ad iniziative di ristrutturazione e riconversione ed al mantenimento del trattamento economico e normativo dei partecipanti ai corsi di formazione professionale, ivi comprese particolari misure per le lavoratrici in congedo di maternità obbligatorio e facoltativo. L'assunzione degli oneri di cui al presente comma è assicurata per l'intero periodo di attuazione dei processi di ristrutturazione o riconversione aziendale risultanti dai progetti istruiti ed approvati ai sensi della presente legge, secondo i tempi e le modalità indicati nei progetti medesimi.

Gli impegni del « fondo » di cui all'articolo 3 sono assunti con provvedimenti del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Sulle domande di agevolazioni per le iniziative industriali previste dalla presente legge delibera il Cipi, che provvede ad accertare la rispondenza dei progetti presentati dall'azienda agli indirizzi generali della politica industriale, ai programmi finalizzati, alle direttive ed ai criteri di priorità stabiliti dal Cipi sulla base delle norme dell'articolo 2. Nel caso di imprese tassabili in base al bilancio, allorché l'impresa richiedente abbia, all'atto della domanda, una esposizione debitoria nei confronti di aziende od istituti di credito ordinario e a medio termine superiore a cinque volte i mezzi propri, la concessione delle agevolazioni previste dal primo comma del presente articolo è subordinata alla realizzazione di un aumento di capitale sociale nella misura indicata dal Cipi, e comunque per un importo non inferiore a quello previsto per l'intervento del « fondo » e degli istituti di credito. La deliberazione del Cipi deve essere emanata entro 45 giorni dalla proposta di cui al comma successivo.

Tale deliberazione del Cipi è emanata su proposta del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previo parere del comitato tecnico di cui al successivo comma del presente articolo. La proposta del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve essere presentata al Cipi entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione dell'istituto di credito a medio termine di cui all'articolo 6, primo comma, della presente legge.

Il comitato tecnico, presieduto dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è composto dal segretario generale della programmazione economica, dal direttore generale del tesoro, dal direttore generale della produzione industriale, da un rappresentante del ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e da sette esperti nominati dal Presidente del consiglio dei ministri il quale ne dà comunicazione alla commissione parlamentare di cui all'articolo 12. Al comitato sono invitati, per la valutazione dei riflessi relativi all'assetto territoriale, alla riqualificazione professionale, alla occupazione ed ai programmi di sviluppo regionali i presidenti delle giunte regionali e i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano o loro rappresentanti quando vengono trattati progetti che interessano i rispettivi enti.

Il comitato tecnico, per gli accertamenti di sua competenza, si avvale di una segreteria istituita presso il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'Ispe, nonché dei gruppi di esperti nominati ai sensi del successivo articolo 14, secondo comma.

Il governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione parlamentare di cui al successivo articolo 12, norme per il controllo dell'attuazione dei programmi di investimento agevolati con le disponibilità del fondo di cui al precedente articolo 3, sulla base dei seguenti criteri:

a) le imprese beneficiarie, quotate in Borsa o comunque con capitale investito superiore a 10 miliardi di lire, presentano ogni anno al Cipi bilanci certificati da società di revisione, all'uopo autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

b) i benefici previsti dal presente articolo vengono sospesi se i bilanci certificati o comunque pre-

sentati dall'impresa mostrino che la redditività in valori correnti, al lordo degli ammortamenti e delle imposte sul reddito, riferita al progetto per il quale sono state concesse le agevolazioni di cui al primo comma del presente articolo, sia inferiore a quella prevista del progetto di investimento approvato dal Cipi di una percentuale e per un periodo di tempo siffatti nel decreto delegato;

c) i contributi vengono ripristinati se la redditività lorda torna a non essere inferiore a quella stabilita.

Art. 5. - Sono estesi alle imprese artigiane i contributi sugli interessi di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 4. Rispetto alla legislazione esistente in materia di agevolazioni alle imprese artigiane, è elevata a 15 anni la durata massima dei finanziamenti e delle relative operazioni di sconto con un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a 5 anni. La garanzia prevista dalla legge 1068-1964 si esplica fino al 100 per cento della perdita totale.

Art. 6. - Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di cui al precedente articolo 4, l'impresa che abbia progetti di ristrutturazione e di riconversione industriale conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2 presenta domanda ad un istituto di credito a medio termine. Nella domanda l'impresa deve dichiarare di non aver presentato domande ad altro istituto e deve precisare i livelli complessivi di occupazione in atto al momento della presentazione della domanda e nei dodici mesi precedenti, nonché quelli prevedibili a seguito dell'attuazione del progetto, i processi di decentramento produttivo, gli stadi e i relativi tempi di avanzamento dei progetti. L'istituto di credito dopo aver istruito la domanda e aver deliberato la quota di finanziamento da realizzarsi con i suoi mezzi finanziari. Trasmette, entro quattro mesi dalla presentazione della domanda, l'estratto delle deliberazioni corredato da una apposita relazione istruttoria al Cipi, tramite il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, specificando le agevolazioni richieste.

La relazione deve indicare le prospettive di mercato e gli effetti occupazionali del progetto, la situazione patrimoniale dell'impresa, i preventivi finanziari ed economici, con particolare riferimento alla prevista redditività lorda, gli obiettivi da realizzare in termini di produttività, i mezzi finanziari messi a disposizione dall'impresa, l'ammontare e le condizioni dei finanziamenti ritenuti necessari per la realizzazione dei progetti presentati.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il ministro del tesoro, stabilisce, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, procedure, tempo e metodologie delle istruttorie, allo scopo di garantire omogeneità di valutazione e di comportamento degli istituti di credito.

Nel caso in cui l'impresa chieda la sola agevolazione prevista nell'articolo 5, primo comma, lettera c), la domanda, corredata del progetto da attuare, è presentata al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale provvede alla istruttoria.

Art. 7. - I mutui agevolati di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 4 non possono essere concessi per un ammontare superiore al 30 per cento del costo globale preventivo del progetto accertato dalla istruttoria tecnico-finanziaria dell'istituto di credito, e sono concessi ed erogati subordinatamente alla deliberazione e alla erogazione di finanziamenti da parte di un istituto di credito a medio termine nonché alla deliberazione ed alla realizzazione di un aumento del capitale proprio, effettuato a pagamento, entrambi per un importo non inferiore a quello previsto per l'intervento del « fondo ».

La quota dei finanziamenti e delle emissioni di obbligazioni assistite dai contributi di cui alle lettere b) e c) del primo comma del precedente articolo 4, non può superare i limiti di cui al sesto comma del precedente articolo 3.

Il contributo sugli interessi da corrispondere per i finanziamenti di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 4 della presente legge è calcolato in misura che il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore, risulti pari al trenta per cento del tasso di riferimento per le iniziative localizzate nei territori meridionali indicati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, al 40 per cento del tasso di riferimento per iniziative localizzate nelle aree di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonché nei territori montani del centro-nord delimitati a norma della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, al 60 per cento nel rimanente territorio nazionale.

Il tasso di riferimento è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il tasso di interesse da applicare sui mutui concessi a norma della lettera a) dell'articolo 4 è pari alla metà del tasso di interesse posto a carico dell'operatore per i finanziamenti di cui al precedente terzo comma.

La durata dei mutui agevolati e dei finanziamenti di cui al primo comma dell'articolo 4 — comunque non superiore a 15 anni, di cui non più di 5 anni di utilizzo e preammortamento per le iniziative ubicate nei territori meridionali, e non superiore a 10 anni di cui non più di 3 anni di utilizzo e preammortamento per le altre iniziative — le modalità di ammortamento e altre eventuali condizioni sono stabilite per ciascuna operazione all'atto della concessione del beneficio.

Nel caso di emissione di obbligazioni i contributi sono concessi per la durata del piano di ammortamento delle obbligazioni, comunque per non più di 15 anni.

Sui mutui erogati dal « fondo » non sono richieste garanzie. Sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito non possono essere richieste garanzie reali extraziendali.

Gli istituti di credito a medio termine di cui al precedente articolo 4, primo comma, lettera b), dopo aver deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento per un importo non eccedente

il finanziamento deliberato e ad un tasso di interesse pari a quello previsto dal terzo comma del presente articolo a condizione che l'imprenditore impieghi mezzi propri in eguale misura. Il Cipi concede, con la stessa delibera con la quale viene approvato il progetto di ristrutturazione o di riconversione, e con decorrenza dall'erogazione del prefinanziamento, un contributo in conto interessi pari alla differenza tra il tasso di riferimento e i suddetti tassi agevolati. Qualora il progetto di investimento non venga approvato dal Cipi all'operazione di prefinanziamento si applicherà il tasso di interesse ordinario.

Art. 8. - Qualora i progetti di cui al precedente articolo 3, secondo comma, siano realizzati, anche parzialmente, mediante operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali, anche da parte di imprese condotte in forma cooperativa, sono concessi contributi in conto canoni in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b), nelle stesse proporzioni stabilite al precedente articolo 7.

I tre istituti speciali meridionali per il credito a medio termine, Isveimer, Irfis e Cis, nonché gli istituti regionali per il credito a medio termine previsti dalla legge 22 giugno 1950, n. 445, sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, a partecipare alla costituzione della società per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183, e a sottoscrivere i relativi aumenti di capitale.

Art. 9. - « Le agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 4 e 8 vengono sospese qualora il numero dei dipendenti sia inferiore a quello indicato annualmente dalle imprese, con una certificazione dell'ispettato provinciale del lavoro, o quando sia superiore, nelle ipotesi di cui all'undicesimo comma dell'articolo 3, ai livelli di occupazione preesistente o l'attuazione del progetto sia difforme da quella indicata nel decreto di concessione. La sospensione non opera se la inosservanza non è imputabile all'impresa. I contributi tornano ad essere erogati se sono ripristinate le condizioni previste nel decreto di concessione ».

Art. 10. - « Sono concessi contributi fino al 40 per cento del costo complessivo dei progetti di ricerca presentati all'IMI (elevabili al 60 per cento nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 2) se i progetti presentano particolare rilevanza tecnologica ed elevato rischio industriale. Almeno il 20 per cento dei fondi previsti da questa norma sono destinati alle piccole e medie imprese ».

Art. 11. - « Il ministro delle partecipazioni statali, sentita la commissione parlamentare di cui al successivo articolo, propone all'approvazione del CIPI, entro 6 mesi dall'approvazione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma del presente articolo 2, programmi pluriennali di intervento delle imprese a partecipazione statale, formulati secondo i criteri stabiliti dal decimo comma del precedente articolo 3. I programmi di cui al precedente comma devono altresì indicare per ciascun progetto di investimento

la entità degli oneri indiretti che non risultino altrimenti compensati da agevolazioni finanziarie a carico dello Stato.

Sulla base delle finalità di tali programmi e delle esigenze finanziarie degli enti di gestione viene stabilita la misura dei conferimenti da assegnare agli enti di gestione.

Il ministro delle partecipazioni statali sottopone annualmente al CIPI una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi approvati ed in corso di esecuzione, con indicazione delle eventuali perdite di gestione e dell'ammontare degli investimenti realizzati nel Mezzogiorno ».

Art. 12. - « E' costituita una commissione parlamentare composta da senatori e deputati, nominati dai presidenti delle due camere in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, per l'esame preventivo dei programmi di utilizzazione del "fondo" di cui all'articolo 3 e dei programmi di intervento delle Partecipazioni statali:

Fino a quando non saranno regolate le procedure di nomina dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, i relativi decreti di nomina sono comunicati alla commissione di cui al presente articolo, corredati da una motivata relazione. I decreti hanno effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della anzidetta comunicazione.

Il ministro delle partecipazioni statali trasmette alla commissione: □ i programmi approvati ai sensi del comma rimo dell'articolo precedente □ copia della relazione di cui al quarto comma dello stesso articolo □ relazione illustrativa degli atti ministeriali di indirizzo e delle direttive in ordine all'ingresso di imprese a partecipazione statale in nuovi settori produttivi, all'acquisizione di imprese e agli smobilizzi.

A richiesta della commissione, il ministro delle Partecipazioni statali fornisce ogni ulteriore elemento conoscitivo e provvede affinché presidenti e direttori generali degli enti di gestione si presentino alla commissione per fornire direttamente informazioni e dati in ordine all'andamento delle gestioni degli enti e delle società collegate.

Al fine di verificare l'attuazione dei programmi deliberati e l'andamento della gestione del "fondo" di cui all'articolo 3, il ministro del bilancio e della programmazione economica riferisce semestralmente alla commissione predetta sull'andamento della gestione stessa e su tutti i provvedimenti del CIPI di cui al precedente articolo 2 ».

Art. 12/bis. - « E' fatto obbligo alle imprese a partecipazione statale di sottoporre a revisione da parte di società autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, i bilanci di esercizio a partire da quelli relativi all'anno 1976 ».

Art. 13. - « Sulla base delle direttive formulate dal CIPI a norma del secondo comma del precedente articolo 2, la GEPI Spa:

a) prosegue le gestioni delle partecipazioni acquisite alla data dell'entrata in vigore della presente

legge in attuazione e per gli scopi della legge 22 marzo 1971, n. 18;

b) effettua i nuovi interventi previsti dall'articolo 5 primo comma, nn. 1 e 2 della legge 22 marzo 1971, n. 184, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del presidente della Repubblica 20 giugno 1967, n. 1523, nonché nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 5 del decreto del presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

La GEPI Spa comunica preventivamente al CIPI le deliberazioni relative agli interventi di cui al precedente comma ».

Art. 14. - « Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi dell'Ispe per la formulazione delle analisi tecnico-economiche necessarie alla predisposizione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2, nonché per gli altri compiti previsti dalla presente legge. Può altresì richiedere anche nominativamente alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo nonché agli enti pubblici, il comando presso il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale occorrente sino al numero massimo di 35 unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione di provenienza.

Per ciascuno dei settori da determinare ai sensi dell'articolo 2, il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad avvalersi di non più di tre esperti, scelti tra docenti universitari o persone competenti in materia di economia, finanza e tecnologia dei settori industriali e delle imprese. La remunerazione dei predetti esperti è stabilita dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministro del Tesoro, con il decreto di conferimento dell'incarico, conformemente a quanto previsto dall'articolo 14, primo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48 ».

Art. 15. - « Sono abrogate dalla data di entrata in vigore della presente legge, le leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, 1° dicembre 1971, n. 1101, il titolo "I", articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 22 marzo 1971, n. 184, e l'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso l'articolo 4 della legge 18 maggio 1973, n. 274. Sono trasferite al "fondo" di cui all'articolo 3 le somme che, al quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ancora disponibili, sulle autorizzazioni di spesa recate dalle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, 1° dicembre 1971, n. 1101, 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni e integrazioni.

La disponibilità delle somme da trasferire è determinata sulla base dei decreti autorizzati dei finanziamenti emanati a norma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470; delle deliberazioni di interventi dell'IMI adottate a norma dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1971, n. 184; delle deliberazioni dei rispettivi comitati interministeriali relativamente ai piani presentati per l'applicazione delle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 3 agosto 1972, n. 464. Le ero-

gazioni derivanti da impegni assunti fino alla medesima data continuano a fare carico ai rispettivi capitoli del bilancio statale a valere sulle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

Il ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio relative ai trasferimenti di somme autorizzate con le leggi 1° dicembre 1971, n. 1101, e 8 agosto 1972, n. 464.

In relazione ai versamenti che - entro 30 giorni dal termine di cui al secondo comma - dovranno essere effettuati dall'IMI a titolo di restituzione delle somme disponibili sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e al titolo primo della legge 22 marzo 1971, n. 184, e successive modificazioni e integrazioni, il ministro del Tesoro è altresì autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Art. 16. - « La detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è maggiorata di un importo pari al 4 per cento della base imponibile degli acquisti e delle importazioni di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione, ad esclusione degli immobili, afferenti all'esercizio delle industrie manifatturiere ed estrattive di cui ai gruppi da IV a XIV della tabella approvata con decreto del ministro delle finanze 29 ottobre 1974, risultante dalle fatture e bollette doganali registrate nei 12 mesi successivi a partire dal mese successivo alla data della entrata in vigore della presente legge e relative ad ordinativi emessi nello stesso periodo di tempo succitato.

La maggiore detrazione di cui al comma precedente è ammessa a condizione che sia indicata distintamente nelle dichiarazioni periodiche, quando dovute, o nelle annotazioni previste nell'articolo 12, comma ottavo, della legge 12 novembre 1976, n. 751, nonché nella dichiarazione annuale, e che alla dichiarazione stessa siano allegati, in originale o in copia fotostatica gli ordinativi, le fatture e le bollette doganali.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a carico del "fondo" di cui all'articolo 3, che verserà all'erario la relativa imposta secondo modalità stabilite con decreto del ministro delle finanze, di concerto con i ministri del Tesoro e del Bilancio e della programmazione economica ».

Art. 17. - « Ai consorzi e alle cooperative formate da piccole e medie imprese industriali ed artigiane che costituiscano fondi di garanzia collettiva fidi per il credito sia a breve che a medio termine può essere concesso un contributo sulle disponibilità del fondo di cui al precedente articolo 3 secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti dal CIPI in relazione alle garanzie fornite alle imprese che realizzino progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2 ».

Art. 17/bis. - Alle piccole e medie imprese ammesse ai benefici della presente legge può essere accordata una garanzia sussidiaria. Tale garanzia si esplica nella misura del 90 per cento fino a 30 milioni

della perdita subita dall'istituto finanziario e fino all'ottanta per cento dell'eccedenza, a fronte del capitale, interessi di mora in misura non superiore al tasso di riferimento relativo al tasso di interesse del finanziamento, accessori e spese, dopo avere esperite tutte le procedure ritenute utili nei confronti del beneficiario ed eventuali altri garanti. A tale scopo è costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (mediocredito centrale) il « fondo centrale di garanzia » per i finanziamenti a medio termine che gli istituti e aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono alle medie e piccole imprese industriali.

La dotazione del « fondo » è costituita:

a) Dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare, quale corrispettivo della trattenuta che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto, all'atto dell'erogazione sull'importo originario del finanziamento concesso alle imprese che accedono ai benefici della garanzia. La trattenuta è dello 0,75 per cento per i finanziamenti fino a 500 milioni e dell'1,25 per cento per i finanziamenti d'importo superiore.

b) Da contributi degli istituti ed aziende di credito, tali contributi sono determinati ogni anno dal CIPI, sentito il CICR proporzionalmente all'ammontare complessivo dei finanziamenti ammessi alla garanzia del fondo e in essere alla fine dell'anno precedente.

c) Dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo.

d) Da un contributo dello Stato di 15 miliardi dal 1977 al 1980 a valere sulle disponibilità del fondo di cui al precedente articolo 3.

Art. 18. - Resta ferma la disciplina degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 8 agosto 1972, n. 464, e 20 maggio 1975, n. 164.

Il trattamento previsto dalle disposizioni di cui al comma precedente è assicurato anche nei casi di cui alla lettera c) del quinto comma del precedente articolo 2. In tali casi il relativo decreto produce tutti gli effetti di cui al successivo articolo 22 ed è emanato dal ministro del lavoro e della previdenza sociale sentite le organizzazioni sindacali di categoria operanti nella provincia e la regione interessata.

Il periodo di godimento del trattamento di Cassa integrazione è considerato, ai fini della formazione delle graduatorie del collocamento, equivalente alla anzianità di iscrizione nelle liste.

La dichiarazione di crisi aziendale di cui al precedente articolo 2, quinto comma, lettera b) può per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere riferita anche a situazioni pregresse comunque successive al 1° luglio 1976. Ferma restando la disciplina vigente in materia di trattamento di quiescenza maturato dai singoli lavoratori, posti a carico del fondo di cui all'articolo 25:

a) Le quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per ristrutturazione o riconversione aziendale dei lavoratori o riconversione aziendale dei lavoratori che non vengano rioccupati nella stessa azienda al termine di detto

periodo per l'impossibilità da parte dell'azienda medesima di mantenere il livello occupazionale.

b) Il contributo addizionale previsto dall'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Le agevolazioni di cui alla precedenti lettere a) e b) si applicano anche ai lavoratori posti in Cassa integrazione guadagni da parte di quelle aziende per le quali, sentite le organizzazioni sindacali, si ravvisa la necessità di pervenire ad una nuova dimensione produttiva.

Art. 19. - E' istituita in ogni regione una commissione avente lo scopo di favorire la mobilità della manodopera ai fini dell'attuazione della presente legge.

La commissione è nominata dal ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è composta da tre rappresentanti della regione designati dal presidente della giunta regionale; dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione in rappresentanza del ministero del lavoro; da cinque rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro scelti tra i designati, su richiesta del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenendo conto del loro grado di rappresentatività sul piano nazionale.

La commissione è presieduta dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, per ogni membro effettivo è nominato un membro supplente. Le funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Nelle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di cui al presente e al successivo articolo sono esercitate dalle rispettive province ai sensi dell'articolo 8, n. 23 e dell'articolo 9, punti 4) e 5) in applicazione dell'articolo 16, terzo comma, del decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Sono fatte salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale.

Art. 20. - La commissione di cui al precedente articolo può avvalersi della collaborazione degli organismi di collocamento e delle commissioni comunali previsti dalle leggi vigenti in materia di lavoro a domicilio e assolve ai seguenti compiti:

a) Accerta al fine di attuare la mobilità dei lavoratori nell'ambito della regione, i prevedibili fabbisogni quantitativi e qualitativi di manodopera tenendo conto anche delle richieste aziendali di assunzione che non siano state soddisfatte dai competenti uffici di collocamento e di quelle eventualmente segnalate specificamente dalle parti sociali.

b) Propone programmi di attività e di interventi a livello regionale a sostegno, della mobilità, dei trasferimenti della mano d'opera, della formazione professionale conseguenti ai processi di ristrutturazione e riconversione, in coerenza con i piani regionali di sviluppo socio-economico.

c) Esprime il proprio parere sugli interventi nell'ambito regionale del fondo per la mobilità della mano d'opera di cui all'articolo 25.

Art. 21. - Le aziende che prevedono di non poter mantenere, al termine del processo di ristrutturazione

e riconversione produttiva, i livelli occupazionali, fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, riguardo alle procedure di competenza sindacale, danno comunicazione alla commissione di cui al precedente articolo 19 del numero dei lavoratori e delle lavoratrici che potranno risultare in esuberanza, distinti per fasce professionali corrispondenti agli schemi di inquadramento definiti in sede contrattuale o, in mancanza, per categorie e qualifiche professionali con l'indicazione delle mansioni alle quali erano adibiti.

Allo stesso fine, le aziende che abbiano un numero di dipendenti non inferiore a 35, le quali siano impegnate in processi di ristrutturazione o riconversione produttiva, ovvero ottengano agevolazioni finanziarie a carico dello Stato, ovvero operino nello stesso settore produttivo delle aziende per le quali è intervenuta la dichiarazione di crisi occupazionale di cui al successivo articolo 22 sono tenute a comunicare alla commissione, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali cui aderiscano o conferiscano mandato, il numero dei lavoratori e delle lavoratrici che prevedono di occupare, distinti per fasce professionali corrispondenti agli schemi di inquadramento definiti in sede contrattuale o, in mancanza, per categorie e qualifiche professionali, con l'indicazione delle mansioni a cui saranno adibiti. Le aziende suddette sono altresì tenute a comunicare tutte le variazioni del numero dei lavoratori occupati in totale nell'anno precedente, nei singoli livelli professionali e le previsioni relative.

La commissione attua un rapporto di consultazione permanente con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con quelle dei datori di lavoro, i dati acquisiti a norma del presente articolo sono trasmessi dalla commissione medesima alla regione per la realizzazione dei programmi di formazione professionale di competenza, compresi quelli finanziati a norma dell'articolo 4.

La commissione regionale per la mobilità invia annualmente alla commissione centrale per la mobilità una relazione relativa all'attività svolta.

Art. 22. - Per i lavoratori occupati nelle aziende di cui al primo comma del precedente articolo il passaggio da un posto di lavoro ad un altro, anche nelle ipotesi di utilizzazione della Cassa integrazione guadagni, avviene secondo le modalità previste dal presente articolo, in accoglimento delle richieste avanzate alle competenti sezioni di collocamento dalle aziende di cui allo stesso articolo 21, secondo comma, quando sia stato dichiarato lo stato di crisi occupazionale.

Quando sia stato dichiarato lo stato di crisi occupazionale ai sensi del quinto comma del precedente articolo 2, le aziende di cui al precedente articolo 21, secondo comma operanti nella circoscrizione territoriale cui si riferisce la dichiarazione di crisi non possono assumere lavoratori mediante ricorso all'istituto del passaggio diretto da una azienda ad un'altra previsto dall'articolo 11, penultimo comma della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini di cui al primo comma del presente articolo le sezioni di collocamento trasmettono, sulla base

delle indicazioni della commissione regionale di cui all'articolo 19, alle rappresentanze sindacali aziendali costituite presso le aziende di cui all'articolo 21, primo comma, o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, le richieste di assunzione perché ne diano comunicazione ai lavoratori interessati. Tali richieste sono altresì trasmesse alle direzioni delle aziende che sono tenute a darne notizia ai lavoratori, mediante affissioni in luoghi accessibili a tutti all'interno di ciascuna unità produttiva.

I lavoratori che accettino di occupare i posti di lavoro offerti sono avviati secondo apposite graduatorie formate sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in quanto applicabili, nonché nella necessità di assicurare i precedenti livelli occupazionali della manodopera femminile.

I lavoratori che aspirano ad occupare i posti di lavoro offerti e siano in possesso di qualifica professionale diversa da quella per cui è stata avanzata richiesta di assunzione frequentano corsi anche aziendali di riqualificazione di durata non superiore a tre mesi organizzati dalla regione o d'intesa con essa. Tali lavoratori, per tutto il periodo di frequenza dei corsi, hanno diritto al trattamento straordinario della cassa integrazione guadagni.

La dichiarazione di fallimento degli imprenditori titolari delle aziende di cui al primo comma dell'articolo 21, non esclude l'applicazione dei commi quarto, quinto e sesto del presente articolo ai lavoratori dipendenti delle suddette aziende.

Fino al termine dell'espletamento della procedura di cui al 1°, 2° e 3° comma del presente articolo, sono sospesi i licenziamenti per riduzione di personale. I termini per le eventuali procedure sindacali iniziano a decorrere 30 giorni dopo la pubblicazione delle graduatorie di cui al quarto comma del presente articolo.

Nei settori nei quali non siano previste procedure sindacali, le aziende che intendono procedere ai licenziamenti per riduzione del personale dovranno comunicarlo all'UPLMO che provvederà a convocare le parti.

Art. 23. - E' costituita presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione centrale per la mobilità avente lo scopo di dare attuazione alla mobilità territoriale dei lavoratori nell'ambito interregionale.

Tale commissione è composta dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, o da un sottosegretario, da lui delegato, che la presiede, dal direttore generale del collocamento della mano d'opera, nonché da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati rispettivamente dalle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui alla lett. b) del 7° comma del precedente art. 1.

Sono chiamati, di volta in volta, a far parte della commissione rappresentanti delle regioni interessate alla compensazione della mano d'opera nell'ambito interregionale. La commissione centrale per la mobilità invia al parlamento una relazione annuale sull'attività propria e delle commissioni regionali.

Art. 24. - I lavoratori che, avendo aderito ad una offerta di occupazione pervenuta per il tramite dei servizi di compensazione territoriale centrale del ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 23 e regionale di cui all'articolo 19, lasciano il luogo di residenza, beneficiano:

a) dell'assistenza concessa dal ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del reclutamento, avviamento ed assistenza dei lavoratori e familiari migranti per motivi di lavoro all'interno dello Stato ed all'estero;

b) dell'indennità di nuova sistemazione e del rimborso delle spese di viaggio dei lavoratori e delle rispettive famiglie e del rimborso delle spese di trasporto del mobilio, in conformità della disciplina del fondo sociale europeo, di cui ai regolamenti del consiglio dei ministri della comunità europea dell'8 novembre 1971, nn. 2306, 2307 e 2393 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai lavoratori di cui al primo comma, che si sono trasferiti dal proprio comune di residenza in altra località del territorio nazionale distante dal predetto comune oltre 50 chilometri, che abbiano esplicato una attività lavorativa subordinata non stagionale nella nuova località per almeno sei mesi e che non si trovino nelle condizioni per beneficiare delle provvidenze previste dalla precedente lettera b), verrà corrisposta oltre al rimborso delle spese di viaggio per sé e per i familiari a carico un'indennità di nuova sistemazione.

Art. 25. - E' costituito presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale un « fondo per la mobilità della manodopera », con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato alla concessione delle provvidenze di cui all'articolo 24 della presente legge.

Il fondo è alimentato per il 50 per cento da versamenti a carico del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale di cui all'articolo 3 della presente legge e per il 50 per cento da versamenti a carico della cassa integrazione guadagni operai dell'industria.

I versamenti di cui al secondo comma sono effettuati in rate trimestrali anticipate. Per il primo anno l'importo delle rate è stabilito complessivamente in lire 250 milioni ciascuna.

Art. 26. - Sono autorizzate, per le finalità di cui alla presente legge, le seguenti spese:

1) conferimenti al « fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale » per gli interventi di cui ai precedenti articoli 4 e 5;

a) lire 2.180 miliardi per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettera a), d) ed e) e per le detrazioni di cui all'articolo 16, in ragione di lire 475 miliardi, nell'anno 1977, di lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1978 e 1979 e di lire 505 miliardi nell'anno 1980;

b) lire 450 miliardi quali limiti di spesa per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b) e c); in ragione di lire 60 miliardi

nell'anno 1977, di lire 100 miliardi nell'anno 1978, di lire 140 miliardi nell'anno 1979 e di lire 150 miliardi nell'anno 1980.

2) Il conferimento al « fondo speciale per la ricerca applicata » istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni di:

a) lire 400 miliardi, da gestire con contabilità separata, per contributi a fronte di progetti di ricerca applicata di cui al primo comma del precedente articolo 10, in ragione di lire 70 miliardi nell'anno 1977, di lire 165 miliardi nell'anno 1978 e di lire 165 miliardi nell'anno 1979;

b) lire 200 miliardi per le altre forme di intervento a carico del « fondo speciale per la ricerca applicata » di cui al citato articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. In ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1977, di lire 70 miliardi nell'anno 1978 e di lire 100 miliardi nell'anno 1979.

3) Conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali. Lire 4.500 miliardi da ripartire negli anni dal 1977 al 1982. La quota relativa al 1977 resta determinata in lire 780 miliardi.

Il CIPI, su proposta del ministro delle partecipazioni statali, sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 12 della presente legge, ripartisce per l'anno 1977 la somma di lire 750 miliardi tra i vari enti di gestione quale conferimento ai rispettivi fondi di dotazione entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Il ministro del tesoro, con propri decreti - sulla base di detta ripartizione - provvede all'iscrizione in bilancio delle quote di fondo di dotazione attribuite a ciascun ente.

4) Aumento del capitale sociale della società per le gestioni a partecipazione industriali Spa-GEPI. Il punto 4) dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350, è sostituito con il seguente:

L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazione e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere nell'anno 1976 rispettivamente fino a lire 42 miliardi il primo, e gli altri fino a lire 14 miliardi ciascuno.

In ciascuno degli anni 1977 e 1978 rispettivamente fino a lire 72 miliardi, il primo, e gli altri fino a lire 24 miliardi ciascuno. Nell'anno 1979 rispettivamente fino a lire 66 miliardi il primo e gli altri fino a lire 22 miliardi ciascuno.

All'aumento per lire 83 miliardi nell'anno 1976, per lire 144 miliardi in ciascuno degli anni 1977 e 1978 e per lire 132 miliardi nell'anno 1979, del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali (GEPI) società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1971, n. 184.

Per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 14 miliardi per l'anno 1976, di lire 24 miliardi per ciascuno degli anni 1977 e 1978 e di lire 22 miliardi per l'anno 1979 e l'one-

re relativo di complessive lire 42 miliardi per l'anno 1976, lire 72 miliardi per ciascuno degli anni 1977 e 1978 e lire 66 miliardi per l'anno 1979 sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del ministero delle partecipazioni statali.

Il ministero del tesoro è autorizzato a conferire la somma di lire 42 miliardi nell'anno 1976, di lire 72 miliardi in ciascuno degli anni 1977 e 1978 e di lire 66 miliardi nell'anno 1979 al patrimonio dell'IMI per consentire la sottoscrizione di cui al precedente primo comma del presente punto 4.

Art. 27. - Il ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 7381 miliardi di cui 750 miliardi nell'anno finanziario 1977, che sarà accreditato ad apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale, denominato «conto speciale per il finanziamento dei provvedimenti concernenti la ristrutturazione industriale».

Le operazioni finanziarie di cui al precedente comma possono essere effettuate, nel periodo 1977-1982, nella forma di assunzione di mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio e lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di Buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito, oppure, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato di emissioni di Buoni ordinari del Tesoro. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed alla eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, nell'anno 1977, mediante riduzione dei fondi di cui ai capitoli n. 6802 e 9523 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'anno medesimo.

ARCHIVI
DIGITALI
OLIVETTI